

DIREZIONE CENTRALE
SERVIZI DELEGATI
Ufficio Normativa e Contratti
CC*

Sigg. DIRETTORI
UFFICI PROVINCIALI ACI

e, p.c.

Sigg. DIRETTORI
REGIONALI

Sigg. DIRETTORI
AUTOMOBILE CLUB

LORO SEDI

messaggio circolare n. 4/08 del 02/01/2008

OGGETTO: D.L. n. 248/2007. Ecoincentivi.

L'allegato art. 29, comma 1 del D.L. n. 248/2007 (G.U. n. 302 del 31.12.2007) ha confermato gli incentivi, per le autovetture cosiddette superecologiche e per gli autocarri di peso complessivo fino a 3,5 tonnellate, acquistati nel periodo 3/10/2006 – 31/12/2009.

Sono prorogate al 31 dicembre 2008 ed estese alla rottamazione delle autovetture e degli autoveicoli per trasporto promiscuo “euro 2” immatricolati questi ultimi entro il **31/12/1998**, le agevolazioni previste dall'art. 1, comma 224, ossia il contributo anticipato dal demolitore e aumentato ora a 150 euro per la demolizione del veicolo, e dal comma 225, ossia il rimborso dell'abbonamento al trasporto pubblico locale, ora concesso per tre annualità.

Chi effettua la rottamazione di autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo “euro 2” immatricolati entro il 31/12/1998, può chiedere, in alternativa al rimborso dell'abbonamento annuale al trasporto pubblico locale, previsto dalla Finanziaria 2007, un contributo di 800 euro, fino ad esaurimento dei finanziamenti governativi, per fruire del servizio di car sharing secondo modalità da definire con decreto interministeriale.

Sono prorogate (art. 29, c.2 D.L.248/2007) al 31/12/2008 le disposizioni previste dal comma 236 della Finanziaria 2007 e cioè, l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica per cinque annualità per l'acquisto di motociclo nuovo “euro 3” a fronte della rottamazione di un motociclo “euro 0”.

L'art. 29, comma 3, del D.L. n. 248/2007, prevede un contributo di euro 700,00 per chi demolisce autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo “euro 0”, “euro 1” o “euro 2” immatricolati questi ultimi entro il **31 dicembre 1996**, ed acquista autovetture nuove “euro 4” o “euro 5” che emettono fino a 140 grammi di CO2 per chilometro, oppure fino a 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentati a diesel. E' prevista l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per una annualità in caso di rottamazione di un “euro 1” e un “euro 2”, mentre l'esenzione è di tre annualità se il veicolo rottamato è “euro 0”.

Il contributo è di 800,00 euro se viene acquistata un'autovettura nuova "euro 4" o "euro 5", che emette fino a 120 grammi di CO2 per chilometro.

Nel caso di rottamazione di due veicoli, “euro 0”, “euro 1” o “euro 2” immatricolati entro il 31 dicembre 1996, appartenenti a familiari conviventi, documentato con copia del certificato di stato di

famiglia, a fronte dell'acquisto di un'autovettura nuova "euro 4" o "euro 5" è concesso un ulteriore contributo di 500 euro.

E' stata ampliata la tipologia di autoveicoli che usufruiscono degli incentivi: il D.L. n. 248/2007, all'art. 29 c. 4, prevede contributi a fronte della demolizione dei veicoli "euro 0", "euro 1" o "euro 2" questi ultimi immatricolati entro il **31 dicembre 1998** e con massa massima (complessiva) fino a 3.500 chilogrammi, indicati nel C.d.S. all'art. 54, comma 1, alle lettere:

- c (autoveicoli per trasporto promiscuo),
- d (autocarri),
- f (autoveicoli per trasporti specifici),
- g (autoveicoli per uso speciale; si ricorda che sono tali solo quelli caratterizzati dall'essere muniti **permanentemente** di attrezzature speciali per il trasporto proprio o di personale e dei materiali connessi alla destinazione d'uso di tali attrezzature. L'uso speciale va riconosciuto solo se riportato sulla carta di circolazione. Ad esempio, non sono considerati ad "uso speciale" alcuni veicoli destinati ad uso della polizia),
- m (autocaravan).

Per questi ultimi veicoli indicati all'art. 54 C.d.S, a fronte dell'acquisto di veicoli nuovi "euro 4" della stessa tipologia di massa massima fino a 3.500 chilogrammi del veicolo demolito, è concesso un contributo di euro 1.500 se il veicolo nuovo è di massa inferiore a 3000 chilogrammi e di euro 2.500 se il veicolo nuovo ha massa massima da 3.000 e fino a 3.500 chilogrammi.

Le disposizioni indicate dall'art. 29 commi 2, 3 e 4 valgono per gli acquisti effettuati con contratto stipulato, dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2008, per veicoli immatricolati non oltre il 31 marzo 2009.

Per l'applicazione dei benefici sopraindicati, valgono le norme della Finanziaria 2007 di cui al primo periodo dell'art. 1 commi 229 (regola del "minimis" per il venditore), e dei commi 230 (**dichiarazione sostitutiva del venditore al PRA**), 231 (credito d'imposta), 232 (documentazione che deve conservare il venditore), 233 (**consegna al demolitore del veicolo vecchio e radiazione al PRA entro quindici giorni dalla consegna del nuovo**), 234 (decreto interministeriale per il collegamento degli archivi dei veicoli).

Si ricorda che le dichiarazioni sostitutive già previste nel 2007 sono valide tuttora per le fattispecie previste dal comma 229 della Finanziaria 2007, ossia per i veicoli acquistati con contratto stipulato entro il 31/12/2007 ed immatricolati entro il 31/3/2008.

Si allegano i fac simili delle dichiarazioni sostitutive da utilizzare per le fattispecie previste nel D.L. 248/2007.

Si allega altresì una scheda tecnico-operativa in cui sono riportate le procedure da seguire per inserire correttamente i veicoli che usufruiscono degli ecoincentivi 2008.

Infine, a mero titolo informativo, si fa presente che è di euro 350,00 l'incentivo per l'installazione degli impianti a GPL, e di euro 500,00 il contributo per l'installazione degli impianti a metano.

Per quanto riguarda le tasse automobilistiche, si conferma che, per le autovetture ed i veicoli per il trasporto promiscuo con alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con alimentazione elettrica, a gas metano, a GPL, o a idrogeno - a prescindere dalla tipologia di "euro" - restano invariate le tariffe dell'anno 2006, ferme restando eventuali ulteriori agevolazioni già disposte dalle singole Regioni. Tale disposizione, ha valore per le periodicità decorrenti dal 1° gennaio 2008, sia per i veicoli omologati dal costruttore con tali caratteristiche a decorrere dalla data di immatricolazione, sia per i veicoli sui quali il sistema di doppia alimentazione venga installato successivamente alla immatricolazione a decorrere dalla periodicità successiva alla variazione di alimentazione.

Nell'invitare a voler leggere con la massima attenzione le indicazioni riportate in questo messaggio, comparate con i testi della Finanziaria 2007 e 2008, si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento di carattere giuridico che potrà essere richiesto alla d.ssa Stamati e alla d.ssa Benci, funzionarie di questo Ufficio, mentre per gli aspetti operativo-funzionali sono a disposizione la sig.ra Conti e la sig.ra Marino dell'Unità di Gestione dei servizi PRA, ai telefonici numeri riportati sul Portale.

Nel ringraziare per la collaborazione, si coglie l'occasione per inviare i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Carla Carrera